A N A S
associazione nazionale allevatori suini

VIA NIZZA 53 – 00198 ROMA

TEL. +39 06 44170620 - FAX +39 06 44170638 - eMail anas@anas.it

Prot. 1693 01/09/2023

Oggetto: Peste Suina Africana in Lombardia – Decisione della Commissione UE

Allevatori Soci
Loro sedi

Si trasmettono in allegato la nota del Ministero della Salute e la Decisione del 31 agosto 2023 con cui la Commissione UE invita l'Italia ad istituire una zona di protezione intorno ai focolai della provincia di Pavia e una zona di sorveglianza comprendente i comuni della provincia di Pavia non ancora inclusi nelle zone soggette a restrizioni I e II ed i comuni di Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Alzano Scrivia e Guazzora nella provincia di Alessandria.
La Decisione sarà pubblicata nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE
Dr. Maurizio Gallo

RICONOSCIUTA GIURIDICAMENTE - D.P.R. 2031 DEL 23-12-1962

COD. FISC. 02072290584 - PART. IVA 01028581005

CCIAA ROMA 862427

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI
Ufficio 3
Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: P-I.1.a.e/2023/4

Regione Lombardia
UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria
c.a. Dr. Paolo Sarnelli
paolo.sarnelli@regione.campania.it
flussi.veterinaria@pec.regione.campania.it

Regione Piemonte
Prevenzione, sanità pubblica,
veterinaria e sicurezza alimentare
c.a. Dr. Bartolomeo Griglio
Dr Luca Picco
sanita.pubblica@regione.piemonte.it
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

E p.c
Alle Regioni e Province Autonome
Servizi veterinari regionali e provinciali

Commissario Straordinario per la PSA
c.a. dott Vincenzo Caputo

Al Segretariato Generale
Ufficio 3 SEGGEN

Alla DGISAN
Ufficio 2

Alla DGSAF
Ufficio 2
Ufficio 8

Alle Associazioni di Categoria
Del settore suinicolo

CEREP – c/o IZSUM
protocollo.izsum@legalmail.it

COVEPI c/o IZSAM
protocollo@pec.izs.it

All'IZS della Lombardia ed Emilia Romagna
c.a. Dr Piero Frazzi
protocollogenerale@cert.izsler.it

All'IZS del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta
c.a. Dr Claudio Ghittino
izsto@legalmail.it

ISPRA
c.a. Dr. Vittorio Guberti
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Al Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute
NAS
srm29424@pec.carabinieri.it

Alla Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari
FNOVI

Alla Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani
ANMVI

Al Sindacato Italiano Veterinari Medicina Pubblica
SIVeMP

LORO SEDI

Oggetto: Peste suina africana (PSA) – Trasmissione Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 31/08/2023, relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia.

Si informano le SS.LL. a seguito della conferma dei focolai in allevamenti domestici in Lombardia, la Commissione Europea-DGSANTE, ha adottato la Decisione di cui all'oggetto, che si allega per il seguito di competenza.

La stessa, come riportato nella lettera della Commissione, sarà pubblicata nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

Si invitano le regioni in indirizzo ad applicare quanto disposto nella Decisione.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE VETERINARIO
UFFICIO 3 DGSAF
Dott.ssa Francesca Calvetti*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it, tel. 06.59946755
Referente del procedimento: Dott.ssa Francesca Calvetti – f.calvetti@sanita.it, tel. 06.59946960

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 31.8.2023
C(2023) 5984 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31.8.2023

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 31.8.2023

relativa ad alcune misure di emergenza provvisorie contro la peste suina africana in Italia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale")[1], in particolare l'articolo 259, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2) In caso di focolai di peste suina africana in suini detenuti, è grave il rischio che la malattia possa diffondersi in altri stabilimenti di suini detenuti.

(3) Il regolamento delegato 2020/687 della Commissione[2] integra le norme da applicare in materia di controllo in relazione alle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione[3]. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa la peste suina africana, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.

---

1 GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

2 Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64).

3 Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21).

(4) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione[4] stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana. In particolare l'articolo 3, lettera a), di detto regolamento di esecuzione prevede, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(5) L'Italia ha informato la Commissione in merito all'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio in seguito alla conferma, in data 18 agosto 2023, di un focolaio della malattia in suini detenuti nella regione Lombardia e, conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, in cui si applicano le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia.

(6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario che la zona soggetta a restrizioni, che comprende la zona di protezione e quella di sorveglianza in relazione alla peste suina africana in Italia siano definite a livello dell'Unione, in collaborazione con detto Stato membro.

(7) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione della peste suina africana, è importante che le misure di cui alla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.

(8) Di conseguenza, in attesa del parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno che la zona soggetta a restrizioni in Italia sia istituita immediatamente e inserita nell'elenco di cui all'allegato della presente decisione e che sia fissata la durata della definizione di tale zona.

(9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Italia provvede affinché:

a) sia immediatamente istituita in Italia una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687, nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;

b) la zona di protezione e la zona di sorveglianza di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 18 novembre 2023.

[4] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione, del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 (GU L 79 del 17.3.2023, pag. 65).

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31.8.2023

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA

IT

ALLEGATO

Aree istituite come zona soggetta a restrizioni in Italia di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Zona di protezione: tutti i comuni della provincia di Pavia nella regione Lombardia, compresi entro due circonferenze di raggio 10 chilometri, con il centro sulle seguenti coordinate: • latitudine 44.992703; longitudine 9.116519; • latitudine 45,124925, longitudine 8,993081; • latitudine 45.121351; longitudine 9.009241.	28.11.2023
Zona di sorveglianza: tutti i comuni della provincia di Pavia nella regione Lombardia, non ancora inclusi nelle zone soggette a restrizioni I e II elencate nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione e i comuni di Isola Sant'Antonio, Molino dei Torti, Alzano Scrivia e Guazzora della provincia di Alessandria nella regione Piemonte.	28.11.2023

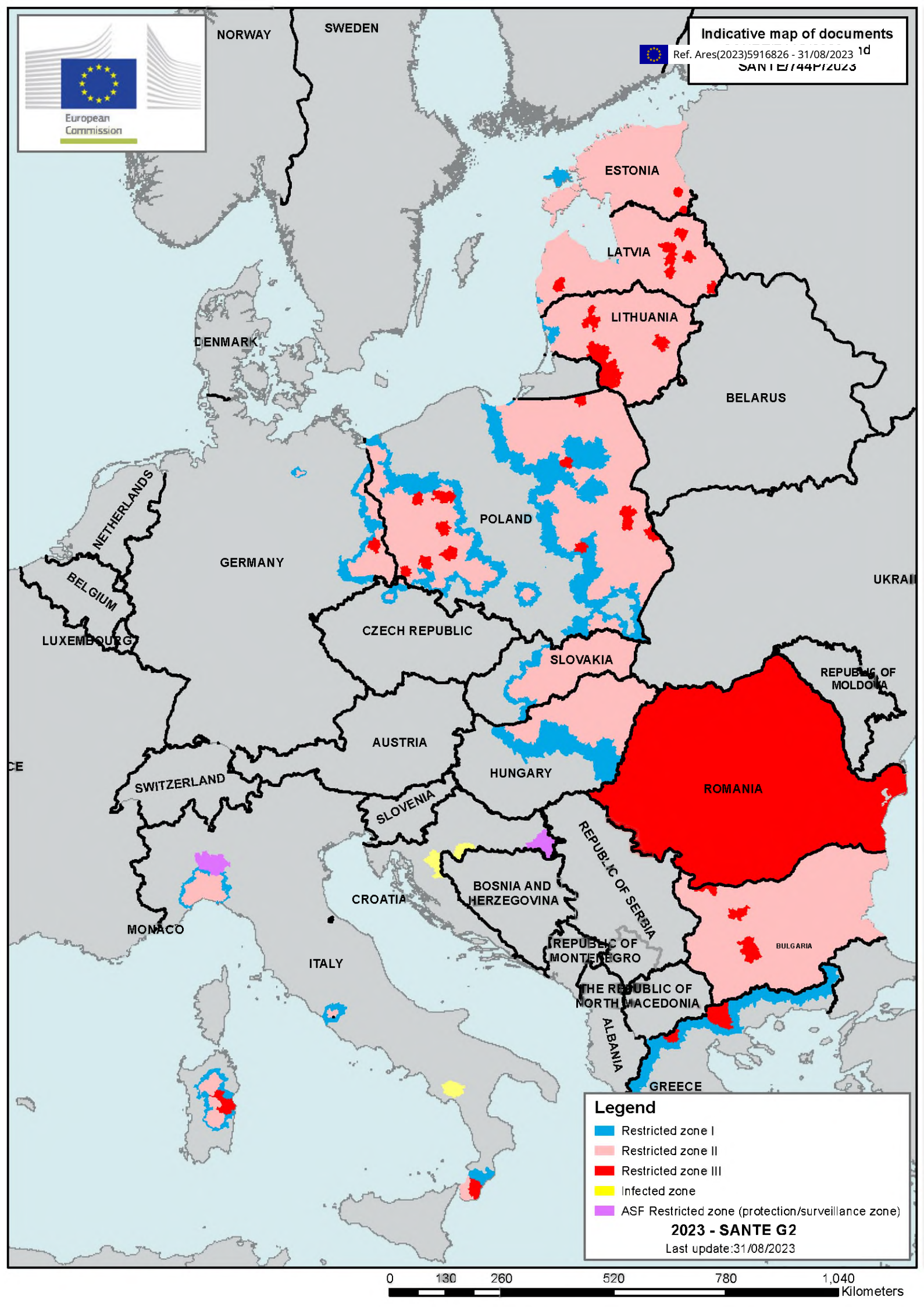
European Commission
Indicative map of documents
Ref. Ares(2023)5916826 - 31/08/2023
NORWAY
SWEDEN
ESTONIA
LATVIA
LITHUANIA
DENMARK
BELARUS
POLAND
NETHERLANDS
GERMANY
BELGIUM
LUXEMBOURG
CZECH REPUBLIC
SLOVAKIA
AUSTRIA
HUNGARY
SWITZERLAND
SLOVENIA
ROMANIA
CROATIA
BOSNIA AND HERZEGOVINA
REPUBLIC OF SERBIA
MONACO
ITALY
REPUBLIC OF MONTENEGRO
BULGARIA
THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
ALBANIA
GREECE
Legend
Restricted zone I
Restricted zone II
Restricted zone III
Infected zone
ASF Restricted zone (protection/surveillance zone)
2023 - SANTE G2
Last update:31/08/2023
0
130
260
520
780
1,040
Kilometers